

PENALE TRIBUTARIO

Confiscabile la polizza assicurativa sulla vita

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTI 2021: OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO, TERMINI E ASPETTI OPERATIVI PER UNA EFFICACE STRATEGIA DIFENSIVA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la **sentenza n. 40563**, depositata ieri, 10 novembre, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a ribadire che il **divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare della polizza vita** riguarda esclusivamente il **regime di garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile** e non trova applicazione nell'ambito della disciplina della **responsabilità penale**.

Il caso riguarda il **legale rappresentante di una S.r.l.** condannato alla pena della reclusione per i reati di cui agli [articoli 5 e 10 D.Lgs. 74/2000](#) (**omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di documenti contabili**). Veniva altresì disposta la **confisca delle somme pari a quelle evase a titolo di Iva**.

Il legale rappresentante promuoveva **ricorso per cassazione**, denunciando, tra l'altro, la **non confiscabilità della polizza vita, non essendo questa pignorabile né sequestrabile**, perché funzionale ad uno **scopo di previdenza**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, è quindi tornata nuovamente a **ribadire** che il **sequestro preventivo ai fini della confisca può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita**, dal momento che il **divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare** previsto dall'[articolo 1923 cod. civ.](#) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della **responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale**.

Si ricorda, a tal proposito, che la citata disposizione codicistica prevede quanto segue: "*Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare*".

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni".

La norma, che, come correttamente evidenziato, esplica la sua efficacia **solo in ambito civilistico**, deve essere poi coordinata con le previsioni dell'[**articolo 46 L.F.**](#), in forza delle quali **non possono essere ritenute comprese nel fallimento le cose che non possono essere pignorate**. Nel caso in cui, quindi, il contraente fallisca, il **contratto di assicurazione continua con il fallito** e il **curatore non può chiedere il riscatto della polizza**, potendo tuttavia agire in **revocatoria** (relativamente ai premi pagati) nel caso in cui il **contratto non appaia stipulato con finalità previdenziali**, ma in pregiudizio ai creditori.

Le richiamate previsioni, inoltre, possono ritenersi applicabili anche nell'ambito della **liquidazione giudiziale**, che, come noto, sostituirà l'istituto del fallimento a decorrere dall'entrata in vigore del **Codice della Crisi**.

Anche il fatto che, ai sensi dell'[**articolo 1920, comma 3, cod. civ.**](#), “*Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione*”, non consente di ritenere esclusi dalla sequestrabilità i premi versati.

D'altra parte i premi non possono essere considerati definitivamente usciti dal patrimonio del **contraente**, anche tenuto conto della **revocabilità del beneficio** e della possibilità di **riscatto e riduzione della stessa polizza**.